
L'accertamento sintetico in pillole

di [Francesco Buetto](#)

Pubblicato il 10 Settembre 2013

stanno per arrivare i primi accertamenti col nuovo redditometro: ecco una guida alla fase del contraddittorio: le spese certe, le spese ISTAT, le prove contrarie, l'accertamento con adesione

Diramate da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.24/E del 31 luglio 2013, le indicazioni operative in ordine all'accertamento sintetico del reddito, disciplinato dall'art. 38, cc. 4 - 7, del D.P.R. n. 600/73, come modificato dall'art.22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, evidenziamo, in pillole, schematicamente, i passaggi salienti del documento di prassi pubblicato.

Il dettato normativo

L'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti (non applicabile al passato, anche se più favorevole al contribuente), che risulta essere oggi così formulato.

Art.38, cc. da 4 a 7, D.P.R. n. 600/73

“4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

6. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”

.

Trattasi di presunzione relativa, sia nell'ipotesi del quarto comma che del quinto comma.

L'accertamento sintetico basato sul nuovo "redditometro"

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 ha dato piena attuazione al quinto comma dell'articolo 38, del D.P.R. n. 600/73, che ha definito circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie:

- *"Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature";*
- *"Abitazione";*
- *"Combustibili ed energia";*
- *"Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa";*
- *"Sanità";*
- *"Trasporti";*
- *"Comunicazioni";*
- *"Istruzione";*
- *"Tempo libero, cultura e giochi";*
- *"Altri beni e servizi" e "Investimenti".*

Il citato decreto pone una distinzione tra:

- a) spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall'Amministrazione finanziaria (*"spese certe"*);
- b) spese di ammontare determinato dall'applicazione ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o, comunque, disponibili (i.e. potenza delle auto, lunghezza delle barche...) di valori medi rilevati dai dati

dell'ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento (*"spese per elementi certi"*);

c) spese per beni e servizi di uso corrente, di ammontare pari alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di famiglie, differenziate per composizione e area geografica di appartenenza, (*"spese ISTAT"*);

d) quota di spesa, sostenuta nell'anno in esame, per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, tiene conto, peraltro, della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

La selezione dei soggetti

Andrà considerata l'entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l'Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche.

Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall'indagine annuale ISTAT sui consumi delle famiglie.

In sede di selezione si terrà conto, altresì, del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia.

Il contraddittorio

L'ufficio deve invitare il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell'accertamento, indicando nell'invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Fin dal primo incontro il contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul

proprio reddito.

Il contribuente può fornire la prova che le spese sostenute nel periodo d'imposta sono state finanziate con:

a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;

b) redditi esenti;

c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Peraltro, il contribuente può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria, dimostrare con prove dirette che le “*spese certe*” attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.

Il contraddittorio avrà ad oggetto:

- le “*spese certe*”, per le quali il contribuente può dimostrare con prove certe e dirette basate su idonea documentazione l'errata imputazione della spesa o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione;
- la concreta disponibilità di un bene di cui l'Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni...), a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento (“*spese per elementi certi*”). Per questa tipologia di spesa il contribuente, oltre a dimostrare l'eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell'invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (i.e.: l'inagibilità dell'immobile relativamente alla quantificazione delle spese di acqua, condominio e manutenzione ordinaria; il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto per provvedimento dell'autorità municipale o giudiziaria relativamente alla quantificazione delle spese per carburanti, pezzi di ricambio...);

- le spese per investimenti sostenute nell'anno, in relazione alle quali potrà essere fornita la prova della formazione della provvista e dell'utilizzo della stessa per l'effettuazione dello specifico investimento;
- il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà ogni utile informazione relativa alla quota formatasi nell'anno.

Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle “*spese certe*”, “*spese per elementi certi*”, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

In caso contrario saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall'ISTAT (“*spese ISTAT*”).

A tale riguardo l'ufficio considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione, nell'ottica di assicurare l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Resta salva, naturalmente, come detto, la possibilità del contribuente, per tutte le tipologie di spesa innanzi indicate, di dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o che le stesse sono state sostenute con redditi per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte.

Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l'ufficio valuta l'opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente (indagini finanziarie).

Potrebbero, altresì, rendersi necessarie richieste di dati e notizie rilevanti a soggetti terzi che abbiano intrattenuto rapporti col contribuente.

Successivamente, terminata questa prima fase istruttoria, nell'ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito, l'ufficio ha l'obbligo di attivare l'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 218/97, inviando un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito. Nell'invito devono essere indicati, tra l'altro, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte. Pertanto, l'ufficio dovrà fare riferimento a quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta, con particolare riguardo ai contenuti dei verbali degli incontri precedenti e agli elementi ed alle argomentazioni del contribuente, nonché alle osservazioni dell'ufficio stesso.

Tale invito è definibile, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 5, mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo (1/6).

Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell'invito al contraddittorio, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell'ufficio prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l'eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte.

Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell'accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell'applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge.

Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell'adesione, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.

Nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell'intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto col contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.

10 settembre 2013

Francesco Buetto